

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 31/01/2023

## **SOMMARIO**

ART. 1 – DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 5 – ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE.....	5
ART. 6 - ESCLUSIONE DI ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL’AZIENDA .....	6
ART. 7 - LIMITAZIONI, DIVIETI ED ESCLUSIONI .....	6
ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ E SANZIONI .....	7
ART. 9 - ASSICURAZIONI .....	7
ART. 10 - PERSONALE COINVOLTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE .....	7
La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento delle attività libero professionali può essere resa in modo diretto o in modo indiretto, sulla base di quanto stabilito dalla organizzazione aziendale: .....	7
<i>Personale di Supporto Diretto</i> .....	7
<i>Personale di Supporto Indiretto</i> .....	8
<b>ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) .....</b>	<b>8</b>
ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ALPI E CONDIZIONI DI ACCESSO .....	8
<b>ART. 11 - SPAZI ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA.....</b>	<b>9</b>
<b>    <b>SPAZI</b> .....</b>	<b>9</b>
<b>    <b>ATTREZZATURE</b>.....</b>	<b>9</b>
ART. 12 - ITER AUTORIZZATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA .....	10
ART. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI.....	10
ART. 14 – MODALITA’ DI ACCESSO, PRENOTAZIONE ED INCASSO .....	10
ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI.....	11
ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	11
ART. 17 – REGIME DEI COMPENSI E PROVENTI.....	11
ART. 18 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.....	11
<b>ORGANISMO DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL’ ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE .....</b>	<b>12</b>
ART. 19 COMMISSIONE PARITETICA .....	12
ART. 20 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO .....	12
ART. 21 - IRREGOLARITÀ, INTERVENTI CORRETTIVI E SANZIONI .....	13
ART. 22 - INFORMAZIONI ALL’UTENZA .....	13
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO .....	14

## **PARTE GENERALE**

### **ART. 1 - DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento definisce le condizioni per l'esercizio e le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendente e con incarico libero professionale all'interno dell'ASC Cremona Solidale, in base a quanto previsto dal CCNL area sanità vigente, rinviando per quanto non specificamente ivi compreso, alle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, con particolare riferimento al DPCM 27 marzo 2000 e D.G.R. n. 3540/2020.

Per attività libero professionale del personale medico e del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale esercita fuori dall'orario di lavoro istituzionale, in regime ambulatoriale nella struttura prevista dalla normativa vigente, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

### **ART. 2 - PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) deve salvaguardare i seguenti principi:

- l'attività libero professionale è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell'utente, del dirigente del ruolo sanitario a cui si richiede l'erogazione della prestazione;
- l'attività libero professionale deve essere esercitata in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Azienda Cremona Solidale, e secondo il Piano Programma annuale, ponendosi come ulteriore offerta di prestazioni liberamente stabilite dal professionista e formalizzate dall'Azienda;
- l'accesso e l'esercizio del professionista all'attività libero professionale deve essere subordinata a procedimento autorizzativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda, previa acquisizione del parere di compatibilità organizzativa del Direttore Sanitario;
- le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo e garantendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e la presenza dei medesimi requisiti strutturali/tecnologici ed organizzativi previsti per l'attività istituzionale;
- l'attività istituzionale deve essere prevalente rispetto a quella libero professionale che quindi viene esercitata a tutela delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali, coerentemente alla programmazione aziendale;
- qualora l'attività libero professionale venga svolta all'interno delle strutture aziendali, l'esercizio della stessa viene autorizzato dall'Azienda ed effettuata di norma in spazi della struttura aziendale ed in ore definite, mediante adeguata articolazione oraria che garantisca la separazione temporale tra l'attività istituzionale e libero-professionale e con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi, ma, al contrario, di esaltarne le potenzialità;
- l'Azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale nell'osservanza del principio della valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- l'espletamento dell'attività libero-professionale non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda;

- l'eventuale prestazione successiva dei pazienti ambulatoriali paganti, deve avvenire osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per le prestazioni erogate in regime di SSR, non costituendo il rapporto libero professionale criterio di accesso privilegiato per la possibile successiva prestazione;
- tutto il personale dell'azienda, anche se non direttamente coinvolto nell'esercizio dell'attività, in regime libero professionale è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione assistenziale al paziente che accede al regime libero professionale, nonché tutte le attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione;
- l'esercizio dell'attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda;
- tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico ed etico aziendale, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.

Il presente regolamento si applica ai professionisti autorizzati allo svolgimento delle attività libero-professionali e, in particolare, al personale dirigente del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda assunto con rapporto di lavoro esclusivo e che esercita l'attività libero-professionale nelle forme previste dall'art. 15-quinquies, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.P.C.M. 27 marzo 2000 contenente le linee di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale.

Il regolamento si applica altresì, ai soli fini dell'attribuzione dei riconoscimenti economici, al personale del comparto tecnico, sanitario ed amministrativo che svolge le attività di supporto necessarie all'erogazione dei servizi a pagamento.

La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento delle attività libero professionali è volontaria se svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dietro corrispettivo.

Per supporto si intendono tutte le attività svolte dal personale del comparto in collaborazione con l'attività del medico ovvero finalizzate all'erogazione dell'ALPI.

Il regolamento dell'Azienda definisce le modalità di resa di tali attività, precisando che se l'attività di supporto è svolta in orario di lavoro e nell'ambito dell'attività istituzionale non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi.

Il personale di supporto partecipa alla Libera Professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti forme:

- attività di supporto diretta;
- attività di supporto indiretta.

Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'attività libero professionale che per quanto attiene le modalità retributive.

### **ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE**

L'attività libero-professionale può essere esercitata secondo le seguenti tipologie:

- A) Libera Professione individuale caratterizzata dalla specifica scelta, da parte dell'utente, del singolo professionista a cui viene richiesta la prestazione libero-professionale;
- B) Libera Professione svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali su richiesta dell'utente singolo o associato: l'équipe può essere costituita sia dal singolo professionista sia da un gruppo di professionisti che svolgono congiuntamente

l'attività libero- professionale. In ogni caso l'attività libero-professionale non deve interferire con quella istituzionale;

- C) partecipazione a proventi di attività libero professionale richiesta pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- D) partecipazione a proventi di attività libero professionale richieste da terzi (utenti singoli, associati aziende o enti) secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

Detta attività è esercitata in spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale (DPCM 27 marzo 2000).

Non è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale negli spazi non autorizzati.

Il Professionista è tenuto a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato al fine di evitare disagi organizzativi nell'espletamento dell'attività libero professionale aziendale.

Il Professionista ha altresì l'onere di verificare la propria lista di prenotazioni, visualizzabile mediante profili di accesso personalizzati, tramite l'apposita procedura informatica.

In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo agli uffici interessati.

Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione della quota di spettanza dell'Amministrazione.

#### **ART. 4 – AUTORIZZAZIONE E PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE**

L'esercizio dell'attività libero-professionale da parte del Dirigente medico a rapporto esclusivo deve essere autorizzato con cadenza annuale dal Direttore Generale.

Può essere effettuata per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali erogate dall'Azienda. L'azienda può offrire in regime libero-professionale (individuale/équipe) pacchetti integrati di prestazioni le cui tariffe vengono determinate nell'ambito dell'approvazione con cadenza annuale delle tariffe ambulatoriali e servizi di ADI/RSA aperta solventi.

L'erogazione in regime libero professionale di prestazioni non comprese tra quelle esercitate istituzionalmente dall'azienda deve essere oggetto di specifica deroga/autorizzazione da parte del Direttore Generale.

#### **ART. 5 – ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE**

Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:

- partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;

– attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.

Lo svolgimento delle attività sopra esposte è disciplinato dai provvedimenti aziendali che regolamentano lo svolgimento di attività extra-istituzionale da parte del personale dipendente.

#### **ART. 6 - ESCLUSIONE DI ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'AZIENDA**

L'esercizio dell'attività libero professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda. Il Direttore Generale allo scopo di mantenere l'equilibrio economico assume tutti i provvedimenti necessari finalizzati all'adeguamento delle tariffe o all'aumento della quota riservata all'amministrazione.

#### **ART. 7 - LIMITAZIONI, DIVIETI ED ESCLUSIONI**

L'esercizio dell'attività libero-professionale non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento in via prioritaria dei compiti istituzionali e da assicurare la piena funzionalità dei servizi, senza in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

A tal fine, l'attività libero-professionale intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'esercizio dell'attività libero professionale è precluso quando è in contrasto con i fini e gli interessi dell'Azienda: in particolare non possono essere assunti incarichi di consulenza, perizia o simili finalizzati alla tutela di interessi di terzi in vertenza nei confronti dell'Azienda e/o dei suoi operatori.

L'esercizio della libera professione, per il personale dipendente, non potrà essere programmato in costanza delle seguenti situazioni:

- Malattia
- Infortunio
- Assenza dal servizio per maternità/paternità (gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, congedo parentale)
- Permessi, retribuiti che interessano l'intera giornata lavorativa
- Congedo ordinario
- Congedo per rischio radiologico
- Adesione allo sciopero
- Sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari
- Aspettativa senza assegni concessa a qualsiasi titolo
- Turno di reperibilità o guardia
- Contratto di lavoro part time
- Sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari conseguenti a procedure disciplinari.

con la precisazione che la prestazione non potrà essere programmata nelle giornate interessate da una delle assenze sopraindicate.

È fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate. L'incasso avviene esclusivamente tramite il sistema di prenotazione / incasso aziendale con le modalità indicate nel presente regolamento e con emissione di fattura da parte dell'Azienda.

## **ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ E SANZIONI**

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramuraria non possono svolgere alcun'altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda di appartenenza.

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per il rapporto non esclusivo (*extramoenia*) è fatto divieto di rendere prestazioni professionali anche di natura occasionale o periodica a favore e/o all'interno di strutture sanitarie pubbliche, compresa quella di appartenenza, o di strutture sanitarie private accreditate con il SSN. Il Professionista che svolge attività Libero Professionale *extramoenia* può esercitare tale attività in ambito privato e opera, pertanto, a titolo personale senza alcun rapporto con il SSN e con l'Azienda di appartenenza.

## **ART. 9 - ASSICURAZIONI**

La copertura assicurativa prevista dall'art. 65 del vigente CCNL dell'area sanità, a garanzia della responsabilità civile in caso di azioni giudiziarie di terzi, è estesa alle attività svolte dai dirigenti nell'esercizio della Libera Professione intra muraria, senza diritto di rivalsa, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave.

Analoga copertura della responsabilità civile è garantita al personale di supporto, sempre fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave.

La medesima tutela è garantita anche in regime di autoassicurazione

## **ART. 10 - PERSONALE COINVOLTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento delle attività libero professionali può essere resa in modo diretto o in modo indiretto, sulla base di quanto stabilito dalla organizzazione aziendale:

### ***Personale di Supporto Diretto***

Il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, nonché ogni altra figura professionale del comparto sanitario che intende partecipare all'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio deve esprimere la propria volontaria adesione che avrà validità annuale.

Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi disponibile, articolato per profilo professionale.

Per supporto si intendono tutte le attività svolte dal personale del comparto in collaborazione con l'attività del medico.

Il personale di supporto diretto è scelto, di norma a rotazione, tra il personale che esegue normalmente la prestazione in regime ordinario, dal professionista titolare dell'attività stessa; la rotazione è programmata dal Coordinatore del settore.

Non può partecipare all'esercizio dell'attività libero-professionale il personale di supporto diretto che si trova nelle condizioni elencate nell'art. 5, nonché il personale part-time (art.61 comma 8 CCNL comparto Sanità 21/05/2018)

Il personale di supporto diretto effettuerà la prestazione previa attivazione delle disposizioni identificative della libera professione. L'orario effettuato verrà certificato dal report attività sottoscritto dal professionista.

La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza (es. strumenti, apparecchiature elettromedicali, carrelli, ecc..).

Se l'attività di supporto è svolta in orario di lavoro e nell'ambito dell'attività istituzionale non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi.

### ***Personale di Supporto Indiretto***

Si intende per attività di supporto indiretto l'insieme delle attività necessarie per l'esercizio della Libera Professione, ma dedicate in modo indistinto ed in continuità temporale con l'attività istituzionale. A differenza dell'attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto non è programmabile con riferimento ad una specifica prestazione. In particolare, è da considerare di supporto indiretto l'attività di assistenza prestata dal personale che svolge nell'Azienda le attività correlate all'organizzazione della libera professione.

L'attività di supporto indiretto alla Libera Professione è svolta in orario di servizio e non dà diritto a specifico compenso, in relazione alle singole prestazioni erogate.

## **ASPETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI**

### **ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)**

#### **ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI E CONDIZIONI DI ACCESSO**

Ai sensi del presente Regolamento, per "Libera Professione intramuraria" s'intende l'esercizio di un'attività libero-professionale svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta del singolo utente o di utenti associati anche attraverso forme di rappresentanza, nell'ambito delle strutture appartenenti all'azienda.

L'attività libero professionale intramuraria può essere esercitata in regime ambulatoriale. L'onere delle prestazioni è a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del d.lgs. 502/1992.

L'erogazione dell'ALPI in azienda è condizionata dal rispetto delle seguenti modalità:

- presenza di un'infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati dei professionisti che erogano le prestazioni in ALPI per gestire prenotazioni in rete;
- programmazione visite informatizzata;
- tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati direttamente all'Ufficio Reception tramite mezzi di pagamento che assicurino la corresponsione di qualsiasi importo;
- la determinazione delle tariffe, determinate su base annuale, idonee a remunerare il professionista, l'équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
- progressivo allineamento dei tempi delle prestazioni previsti dalla normativa vigente per le attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale

#### **ART.10 - ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CONVENZIONE**

Per tale forma di attività si intende la consulenza richiesta alla Azienda da soggetti terzi, rientrante nelle categorie di altre attività a pagamento previste dall'art. 117 del 1CCNL 9/12/2019 e svolte dal dirigente che abbia optato per l'attività libero professionale intramuraria. Essa può essere attuata presso Enti del sistema sanitario e socio sanitario, previa autorizzazione dell'Azienda, tramite la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti,



finalizzata ad accertare la compatibilità con l'attività istituzionale, ad argomentare la motivazione e l'interesse, nonché a disciplinare:

- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- l'entità del compenso.

## **ART. 11 - SPAZI ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA**

### **Spazi**

L'azienda mette a disposizione dei professionisti per l'esercizio dell'ALPI spazi idonei e fruibili da un punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, anche tenuto conto delle esigenze emergenti a seguito di valutazione dei volumi storici e della domanda di prestazioni rilevata.

È previsto di destinare spazi, senza che ciò ostacoli l'ordinario espletamento dell'attività istituzionale ovvero, in mancanza anche ascrivibile alla disponibilità di attrezzature e strumentazione, oppure in condivisione e mediante adeguata articolazione oraria che garantisca la separazione temporale tra attività istituzionale e ALPI.

Gli spazi destinati all'esercizio della libera professione sono individuati dall'azienda e rimodulati periodicamente sulla base delle necessità logistiche ed organizzative rilevate. Tali spazi devono garantire il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento, la presenza di attrezzature adeguate agli standard tecnologici in riferimento alla tipologia delle prestazioni effettuate, il collegamento alla rete aziendale, adeguate condizioni di riservatezza per gli utenti, nonché il presidio amministrativo per le attività di prenotazione, accettazione ed incasso delle prestazioni.

La quantificazione degli spazi da destinare alla libera professione intramoenia è effettuata in modo coerente con i volumi di autorizzazione dell'ALPI, avendo riguardo non solo ai limiti minimi e massimi previsti dalla normativa, ma anche al trend storico ed alla dinamica della domanda di attività libero professionale attesa.

Possono essere destinati allo svolgimento della Libera Professione ambulatoriale intramuraria gli stessi ambienti in cui è prevista l'attività ambulatoriale istituzionale mantenendo nettamente separati, nel corso della giornata e della settimana, i rispettivi orari di utilizzo tra attività istituzionale ed attività libero-professionale. L'utilizzo degli spazi viene definito mediante un'adeguata articolazione oraria, in grado di garantire la separazione temporale e la non sovrapposizione tra le attività erogate istituzionalmente e le attività erogate in ALP.

### **Attrezzature**

L'attività libero professionale intramoenia, effettuata nelle strutture aziendali in regime ambulatoriale viene svolta utilizzando le attrezzature normalmente destinate alla attività istituzionale.

Le tariffe applicate sono infatti remunerative dell'utilizzo delle suddette attrezzature.

Il professionista autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale strumentale che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione "liberatoria" diretta a sollevare l'Azienda da ogni onere economico e responsabilità civile, penale e assicurativa.

## **ART. 12 - ITER AUTORIZZATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**

I professionisti aventi titolo e che intendono svolgere l'attività libero professionale devono inoltrare istanza al Direttore Generale, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Ufficio Personale, (ALL.1)

L'istruttoria per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramoenia e per eventuali successive richieste di modifica è effettuata a cura dall'Ufficio Personale che acquisisce l'autorizzazione del Direttore Sanitario, e provvede a darne comunicazione al dirigente interessato ed all'Ufficio Reception per la predisposizione delle agende.

L'autorizzazione ha **valenza annuale** e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di richieste di modifica da parte del dirigente. In caso di richiesta di modifiche l'iter è identico a quello previsto per la prima autorizzazione e la modifica decorre, di norma, dall'inizio dell'anno successivo, salvo che vi sia specifica autorizzazione ad una diversa decorrenza.

I Professionisti che intendono modificare l'opzione relativa al rapporto di lavoro devono presentare domanda entro il 30 novembre di ogni anno:

- qualora vogliano passare dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo; la nuova tipologia di lavoro decorrerà dall'01.01 dell'anno successivo;
- qualora al contrario vogliano passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo; la nuova tipologia di lavoro decorrerà dall'01.01 dell'anno successivo.

## **ART. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI**

L'attività libero professionale intramoenia è svolta al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale negli spazi individuati e messi a disposizione dall'Azienda, al netto dell'attività di rilascio di certificati che deve essere resa in orario di servizio, comportando una prestazione aggiuntiva pari a 30 minuti per ogni certificato rilasciato.

Il mancato svolgimento della prestazione aggiuntiva comporterà per il professionista la perdita del compenso previsto.

## **ART. 14 - MODALITÀ DI ACCESSO, PRENOTAZIONE ED INCASSO**

Le prestazioni erogate in regime di libera professione ambulatoriale devono essere configurate sull'applicativo di prenotazione aziendale e prenotate tramite l'Ufficio Reception, quale servizio amministrativo con personale che concorre indirettamente allo svolgimento dell'attività libero professionale con conseguente fatturazione.

Le prenotazioni sono predisposte, tramite agende informatiche personalizzate conformi al calendario, agli orari, alle tipologie di prestazioni e alle tariffe autorizzate.

Al momento della prenotazione, il personale preposto provvede a:

- informare preventivamente l'utente circa i costi della prestazione richiesta;
- qualora l'utente non specifichi il nome del professionista prescelto, ma solo la prestazione richiesta, informare l'utente stesso, coerentemente con le sue necessità, di tutte le possibili scelte e delle relative tariffe previste, nel caso in cui la prestazione richiesta sia erogata individualmente da più specialisti.

La prenotazione delle prestazioni libero professionali può essere effettuata tramite sportello o numero di telefono o email aziendali dedicati. Il pagamento delle prestazioni libero professionali avviene, al momento dell'esecuzione della prenotazione con emissione di fattura. La lista delle prenotazioni è comunicata al professionista a cura dell'Ufficio addetto preposto.

Analogamente alla prenotazione, anche la cancellazione o lo spostamento è effettuato a cura esclusivamente del personale preposto.

#### **ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI**

Il compenso relativo all'attività erogata in ALPI per il personale dipendente viene accreditato mensilmente in busta paga dall'Ufficio Personale, mentre per il professionista non dipendente viene liquidato dall'Ufficio Ragioneria a seguito di presentazione di fattura entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

#### **ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Le tariffe delle singole prestazioni ambulatoriali, approvate annualmente, sono composte dal compenso del professionista o dell'equipe di professionisti che svolgono la prestazione, comprensiva della quota a favore del personale che partecipa o concorre direttamente o indirettamente all'attività libero professionale e dei fissi e variabili nonché costi diretti o indiretti. Nelle tariffe applicate sono compresi anche le imposte, tasse e contributi previsti dalla normativa vigente.

Le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali devono superare quelle previste dalle vigenti disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (ticket).

#### **ART. 17 - REGIME DEI COMPENSI E PROVENTI**

Ai sensi della normativa vigente i compensi dell'attività libero professionale intramoenia percepiti dal personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario sono assimilabili solo ai fini fiscali ai compensi del rapporto del lavoro dipendente.

Il regime dei compensi e dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia del personale dirigente medico dipendente libero professionista, viene regolamentata percentualmente sulla base delle tariffe delle prestazioni applicate annualmente come segue:

%	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>PERSONALE LIBERO PROFESSIONISTA</b>
<b>COMPENSI</b>	80%	75%
<b>PROVENTI AZIENDA</b>	20%	25%

I compensi attribuiti al personale dell'area dirigenza che effettua attività di supporto e/o collaborazione alla libera professione costituiscono reddito da lavoro dipendente, in quanto rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e sono pertanto assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

#### **ART. 18 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, ha adottato:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (ai sensi della legge 190/2012),
- il Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda (ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62)
- il Regolamento Disciplinare Aziendale (ai sensi dei CC.NN.LL vigenti).

Tali documenti, liberamente consultabili sul sito istituzionale aziendale, sono fondamentali strumenti per la prevenzione della corruzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione e sono applicabili a tutti i Dirigenti nell'esercizio della Libera Professione Intramuraria, sotto qualsiasi forma, nonché al personale di supporto.

## **ORGANISMO DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL' ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

### **ART. 19 COMMISSIONE PARITETICA**

Coerentemente all'art. 114 comma 5 del C.C.N.L. 19/12/2019 viene istituita in azienda la Commissione Paritetica di promozione e verifica dell'attività libero professionale, con le seguenti funzioni propositive e di verifica del regolare svolgimento dell'attività Libero Professionale.

La Commissione può:

- formulare proposte circa lo sviluppo dell'attività Libero Professionale, allo scopo di favorire il buon funzionamento della stessa;
- valutare periodicamente le modalità e le condizioni di esercizio della libera professione all'interno degli spazi aziendali (identificazione degli spazi, delle fasce orarie), partecipando alla definizione del piano aziendale dei volumi dell'attività libero professionale;
- valutare e proporre modifiche ed integrazioni al regolamento aziendale per lo svolgimento dell'attività Libero Professionale;
- verificare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività Libero Professionale;
- vigilare sull'andamento dell'attività Libero Professionale;
- formulare proposta annuale alla Direzione dell'Azienda in merito alla programmazione delle attività di controllo;

Per lo svolgimento di tali attività la Commissione si avvale delle risultanze delle attività di monitoraggio e verifica condotte dai competenti uffici aziendali.

La composizione della Commissione Paritetica è determinata dalla Direzione aziendale con provvedimento.

### **ART. 20 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO**

L'Azienda è tenuta a vigilare costantemente sull'attività svolta in regime di libera professione intramuraria dai Dirigenti al fine di garantire che sia sempre assicurato prioritariamente lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il rispetto di quanto previsto nell'atto autorizzativo della libera professione, in termini di volumi, spazi, giorni, orari e prestazioni.

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale secondo i principi e le regole enunciate nel presente regolamento sono effettuate dai competenti uffici aziendali sulla base di una pianificazione annuale proposta dalla Commissione Paritetica e definita in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e degli strumenti di controllo e monitoraggio interni aziendali.

È in ogni caso assicurato il costante monitoraggio, con cadenza almeno trimestrale, dei seguenti ambiti:

- verifica che la libera professione sia esercitata dai singoli dirigenti in modo coerente con quanto previsto dall'atto autorizzativo (rispetto di giorni ed orari, prestazioni, tariffe, spazi);
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di timbratura e di svolgimento dell'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro
- verifica che l'attività non sia svolta in presenza di una delle cause limitative/ostative previste dal regolamento:

- monitoraggio del rapporto tra il volume orario dell'attività istituzionale e quello dell'attività libero professionale per i singoli dirigenti medici;
  - monitoraggio del rispetto delle regole di accesso alle prestazioni libero professionali
- I risultati delle attività di verifica e monitoraggio sono elaborati dalla Ufficio .....che li trasmette alla Direzione Aziendale, tramite reportistica trimestrale, riportante l'attività svolta e le eventuali irregolarità rilevate.

### **ART. 21 - IRREGOLARITÀ, INTERVENTI CORRETTIVI E SANZIONI**

Qualora dalle attività di controllo emergano irregolarità o violazioni delle norme di legge o del presente regolamento, il Direttore Generale procede alla contestazione delle stesse ai dirigenti interessati e dispone gli interventi correttivi necessari.

Fatto salvo l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare, con segnalazione della violazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi, a seconda delle irregolarità rilevate, possono essere i seguenti:

- nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'atto autorizzativo o delle regole in materia di prenotazione ed accesso alle prestazioni libero professionali: assegnazione al dirigente di un termine entro il quale devono essere ripristinate le condizioni di rispetto delle norme del presente regolamento;
- nel caso di mancato rispetto dell'equilibrio tra volumi erogati in attività istituzionale e volumi dell'attività libero professionale: sospensione o riduzione dell'attività libero professionale per il tempo necessario al ripristino dell'equilibrio;
- nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare l'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro e in caso di effettuazione dell'attività in presenza di una delle cause limitative/ ostantive previste dal regolamento: mancato riconoscimento dei compensi relativi all'attività eseguita in tali circostanze.

Qualora venisse rilevato il reiterarsi delle irregolarità e/o violazioni, il Direttore Generale può disporre la sospensione, o nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale al dirigente interessato.

Analogamente il Direttore Generale può negare o revocare l'autorizzazione alla erogazione delle prestazioni libero professionali qualora, in sede di autorizzazione preventiva o nel corso dell'esercizio dell'attività libero professionale, venissero riscontrate situazioni di concorrenza sleale o conflitti di interesse.

Gli eventuali ricorsi dei dirigenti contestati possono essere effettuati alla Commissione Paritetica, che ha il compito di dirimere le vertenze in ordine all'attività libero professionale. È fatta salva la responsabilità personale del dirigente sotto il profilo civile, penale e amministrativo - contabile.

### **ART. 22 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

L'Azienda assicura un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso all'attività libero professionale, al fine di garantire trasparenza nell'organizzazione e nell'esercizio della libera professione e di salvaguardare il principio di libera scelta da parte del cittadino. Le informazioni relative agli elenchi dei professionisti che erogano prestazioni libero professionali, alle modalità di accesso, alle sedi di erogazione, alle tariffe, nonché alle modalità di pagamento, sono pubblicate sul sito aziendale e rese disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso i punti di accoglienza e prenotazione.

Il personale preposto è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dagli utenti, in modo trasparente, completo ed oggettivo, senza fornire indicazioni che possano indirizzare il paziente nella scelta del professionista.

Non sono consentite ai singoli professionisti ulteriori iniziative personali volte a pubblicizzare l'attività libero professionale.

#### **ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

In presente Regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, nell'area "*Amministrazione trasparente*" al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e di informare tutti i dirigenti interessati.

Dalla sua entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari e tutti i provvedimenti adottati in precedenza dall'Azienda per le stesse finalità, sulle stesse materie e istituti contrattuali e su tutte le attività collegate. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia integralmente alle disposizioni vigenti contenute in Leggi nazionali e regionali e nel C.C.N.L.